

SENT. N° 6732/04
REP. N° 5478/09

N. Sent. Cont.

N. 38456/2008 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile**, in persona del Giudice monocratico
dott. Giacomo Rota, ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura a margine del
ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, [REDACTED]
[REDACTED]

- RICORRENTE -

CONTRO

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura in atti ed
elettivamente domiciliata presso la propria sede in Milano, [REDACTED]

- CONVENUTA -

Oggetto: ricorso avverso decreto di rilascio ex art. 11 d.p.r. n. 1035 del 1972

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato [redacted] impugnava il decreto di rilascio notificatole in data 29 aprile 2008 con cui l'A.L.E.R. Milano le aveva intimato il rilascio dell'immobile ubicato in Milano, [redacted] piano primo, scala g, interno 73, denunciandone la illegittimità per il fatto che non sussisteva alcuna situazione di occupazione *sine titulo* del predetto alloggio da parte sua, dal momento che aveva iniziato ad occuparlo in quanto divenuta badante della precedente assegnataria dell'alloggio [redacted] trasferendo pertanto nell'immobile di [redacted] la propria residenza.

Si costituiva in giudizio l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed insistendo per la legittimità del decreto di rilascio adottato nei confronti della ricorrente [redacted] che non aveva titolo giuridico alcuno per protrarre l'occupazione dell'immobile dalla stessa occupato; eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore della giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in gioco con l'adozione del decreto di rilascio posizioni giuridiche soggettive sostanziali di interesse legittimo.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 19 gennaio 2009 il Giudice non ammetteva la prova per testi dedotta da parte ricorrente, ritenendola irrilevante ai fini del decidere.

Successivamente all'udienza del 20 maggio 2009, all'esito della discussione orale della causa, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 281 sexies del codice di rito civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento per i motivi che si passa di seguito ad evidenziare. Devesi preliminarmente confermare per la presente fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario, essendo l'attività dell'ente pubblico, volta al recupero della detenzione del proprio patrimonio immobiliare, un'attività vincolata e regolamentata dalla legge e non verificandosi pertanto il fenomeno del cosiddetto affievolimento del

diritto soggettivo e del tramutamento dello stesso in interesse legittimo: con l'adozione del decreto di rilascio infatti la pubblica amministrazione non fa altro che agire ponendo in essere un'attività necessitata e fungibile che non degrada i diritti del soggetto inciso dal provvedimento finale a posizioni di interesse legittimo.

Quanto al merito, nessuna delle argomentazioni sostenute dalla ricorrente sono tali da inficiare l'attività recuperatoria dell'ente convenuto e la legittimità del decreto di rilascio opposto in questa sede.

Irrilevanti lo stato di salute nonché le condizioni economiche della ricorrente nella presente fattispecie, non è emersa prova agli atti che la stessa sia stata badante della precedente assegnataria dell'immobile - ubicato in Milano, [REDACTED], piano primo, scala g, interno 73 - [REDACTED] tale ultima circostanza comunque sarebbe stata del tutto irrilevante, non avendo la ricorrente presentato idonea

* domanda di assegnazione all'A.L.E.R. per un alloggio popolare né essendosi attenuta alle disposizioni di subentro nell'assegnazione di cui all'art. 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 1/2004, attestando particolari esigenze personali tali da comportare un mutamento di determinazione da parte dell'ente convenuto.

Legittimo, per concludere, si palesa il comportamento serbato dall'ente convenuto, il quale si è attenuto scrupolosamente alle normative regionali di riferimento e da disattendere, al contrario, è da ritenere il ricorso presentato da [REDACTED]


Ragioni di sensibilità umana, la soccombenza della convenuta nella questione del difetto di giurisdizione, nonché le condizioni soggettive delle parti e la natura della causa, inducono il Giudice a compensare interamente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.

Milano, 20 maggio 2009



Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

Giacomo Rota 3